

CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ INTEGRATIVE AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CHIRURGIA GENERALE DELL'UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO di ROMA

- Visto il d.P.R. 11 luglio 1980, n.382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e in particolare l’articolo 27;
- Visto il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE”, così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”, e in particolare l’art. 6 “Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università”;
- Visto il D.I. n. 68/2015 concernente il Riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.I. n. 402 del 13 giugno 2017 recante la definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;
- Visto il Regolamento Didattico dei Corsi di Specializzazione dell’Area Sanitaria emanato il 19 ottobre 2005 con Decreto 2973 prot. n. 34598;
- Vista la delibera del Consiglio della Scuola del 5 marzo 2019

TRA

L'UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO di ROMA, con sede legale in Roma, Via Alvaro del Portillo 21, CAP 00128 - C.F/97087620585, rappresentata, per la stipula del presente atto convenzionale, dal Rettore Prof. Raffaele Calabrò, domiciliato per il presente atto presso la sede legale dell'Università, d'ora in poi denominata “Soggetto Promotore”

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II, con sede in Napoli, Via S. Pansini, n. 5 – CAP 80131, C.F. 06909360635, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Vincenzo Viggiani, d'ora in poi denominata “Soggetto Ospitante”

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere presso il P.I. Chirurgia Generale Mininvasiva e Nuove Tecnologie, afferente al DAI Gastroenterologia, Endocrinologia e Chirurgia Endoscopica, per lo svolgimento di attività integrative al di fuori della rete formativa regionale, il medico

specialista in formazione dott. Carannante Filippo, iscritto al III anno della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.

Art. 3

L'attività formativa della specializzanda di cui all'articolo 2, determinata nel piano di formazione personalizzato di cui all'art. 5 e da effettuarsi durante la vigenza della presente convenzione, ha durata di 6 mesi, a decorrere dal 1 maggio 2019 e sino al 31 ottobre 2019. L'attività avrà inizio comunque a seguito del perfezionamento della stipula della presente convenzione. Le parti potranno convenire di rinnovare la convenzione con scambio formale di lettera 60 giorni prima della scadenza.

Art. 4

Il Soggetto Ospitante, che dichiara di essere in possesso di tutte le dovute autorizzazioni amministrative, per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione mette a disposizione le strutture, i servizi logistici, il personale laureato, tecnico (paramedico e ausiliario) facente capo al P.I. di Chirurgia Generale Mininvasiva e Nuove Tecnologie.

Il medico specialista in formazione frequenta la predetta struttura negli orari concordati con il responsabile della struttura e comunque nel rispetto dell'art. 40 del D.Lgs. n. 368/1999 sicché sia garantita la coerenza delle attività assistenziali svolte presso la struttura con gli obiettivi didattici formativi della Scuola.

Art. 5

Nel rispetto della alternanza tra attività pratica e teorica prevista dal Consiglio della Scuola di Specializzazione, in sede di programmazione, il medico specialista in formazione svolge le attività preventivamente concordate tra il Direttore della Scuola di Specializzazione e il Responsabile del P.I. di Chirurgia Generale Mininvasiva e Nuove Tecnologie, mediante la stesura di un piano di formazione personalizzato.

Art. 6

La frequenza del medico specialista in formazione è finalizzata all'addestramento previsto dall'Ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante; la frequenza non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro con la struttura ospitante.

Art. 7

L'attività integrativa si svolge sotto la guida del Responsabile del P.I. Chirurgia Generale Mininvasiva e Nuove Tecnologie, Prof Francesco Corcione, individuato come tutore della struttura ospitante.

Art. 8

L'accertamento della regolare frequenza del medico specialista in formazione è affidato al tutore, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola stessa.

Art. 9

Lo svolgimento dell'attività integrativa è seguito e verificato dal tutore universitario, designato dal Consiglio della Scuola in veste di responsabile didattico-organizzativo.

Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione del medico specialista in formazione, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

Art. 10

Il Soggetto Ospitante provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico specialista in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. Lo Specializzando provvede, soltanto in caso di dolo o colpa grave, con oneri a proprio ed esclusivo carico, alla copertura assicurativa connessi all'attività assistenziale svolta presso il Soggetto Ospitante, manlevando l'Università e il Soggetto Ospitante;

Art. 11

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il medico specialista che svolge attività di formazione presso il P.I. Chirurgia Generale Mininvasiva e Nuove Tecnologie, ed è esposto a rischi è equiparato ai lavoratori ai soli fini dell'adozione delle misure di prevenzione e sicurezza. Il medico specialista in formazione è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti in tema di prevenzione e sicurezza nonché di quelle ulteriori eventualmente dettate dai Regolamenti del Soggetto Ospitante e che provvederà a garantirne la conoscenza.

Art. 12

Le Parti convengono che l'accertamento della idoneità sanitaria del medico specialista in formazione è effettuato a cura e spese della struttura sanitaria di prima assegnazione. L'avvio della frequenza presso il Soggetto Ospitante è subordinato all'avvenuta validazione, da parte del medico competente, della certificazione di idoneità sanitaria dello specializzando conseguita presso la struttura sanitaria di prima assegnazione.

Art. 13

Il Soggetto Ospitante assicura al medico specialista in formazione che svolge attività pratica nell'ambito della presente convenzione l'accesso alla mensa, alle stesse condizioni del proprio personale strutturato e mette altresì a loro disposizione le uniformi di servizio.

Art. 14

Il Soggetto Promotore provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "Regolamento"), in materia di protezione dei dati personali.

Il Soggetto Ospitante si impegna a trattare i dati personali del Soggetto Promotore unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

Il medico specialista in formazione è tenuto al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, cui venga a conoscenza durante il periodo della attività integrativa, presso il Soggetto Ospitante secondo quanto previsto dal succitato Decreto Legislativo.

Ciascuna Parte, in qualità di titolare autonomo, è responsabile dell'osservanza e del rispetto delle disposizioni e degli adempimenti imposti dalla vigente normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15

Durante lo svolgimento dell'attività integrativa, il medico specialista in formazione è tenuto a svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3, 4, 11, 12 e 14.

Il medico specialista in formazione deve rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute

sui luoghi di lavoro.

Art. 16

E' fatta salva, per ciascuna delle Parti, la possibilità di recesso, dandone preventiva comunicazione alla controparte, a mezzo lettera raccomandata Posta Elettronica Certificata (PEC), con almeno 30 giorni di preavviso.

In particolare, il Soggetto Promotore riconosce al Soggetto Ospitante la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo per manifesto inadempimento del medico specialista in formazione degli obblighi previsti dal contratto di formazione specialistica.

Art. 17

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, con oneri a carico di entrambe le parti per giusta metà; è altresì soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte che vi ha dato causa.

Art. 18

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente Convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro competente sarà quello di Napoli.

Art. 20

Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 21

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria del Soggetto Promotore.

Il presente atto consta di quattro facciate su quattro fogli, numerate dal n. 1 al n. 4 e viene firmato digitalmente da entrambe le parti.

Letto, approvato, sottoscritto.

Per l'UNIVERSITA' CAMPUS BIO-MEDICO Per l'AZIENDA OSPEDALIERANIVERSITARIA

DI ROMA

FEDERICO II

IL RETTORE

IL DIRETTORE GENERALE

Prof. Raffaele Calabrò

Dott. Vincenzo Viggiani